

LIQ.3 - Iniz. 2 - Investimenti

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI MUTUO CHIROGRAFARIO RILASCIATA DA ALTRI GARANTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29/9/1973 N. 601

Il sottoscritto [xxx], nato a [xxx] il [xxx], residente in [xxx] Via [xxx], codice fiscale: [xxx], il quale dichiara di essere di stato civile libero / coniugato in regime di comunione legale / separazione dei beni (nel prosieguo denominato **GARANTE**)

premessi che:

- con contratto di mutuo stipulato per scrittura privata in formato digitale in data [xxx] [Nota: ins. data stipula del mutuo], l'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** (in prosieguo denominato **ISTITUTO FINANZIATORE**), Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma: 00644160582, capitale sociale Euro 835.528.692,00, ha concesso alla Associazione / Società [xxx], con sede in [xxx], Via [xxx], codice fiscale: [xxx], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [xxx]: [xxx] (in prosieguo denominata **PARTE MUTUATARIA**) un mutuo dell'importo capitale di Euro [xxx] () da destinare, a fronte delle esigenze straordinarie di liquidità dovute alla crisi settoriale determinata dalla pandemia da Covid-19, al finanziamento dei costi di investimento previsti per la realizzazione dei lavori di [xxx], il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, mutuo che sarà erogato su presentazione di stati avanzamento lavori e dovrà essere restituito in 6 (sei) anni, che comprendono un periodo di disponibilità per le somministrazioni per la fase di preammortamento di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula del contratto di mutuo, ed un periodo di ammortamento di 4 (quattro) anni, con rimborso alla francese, mediante rate mensili costanti posticipate, calcolate ad un tasso di interesse nominale annuo fisso del 2,30% (due virgola trenta per cento), assistite da un contributo in conto interessi, a parziale copertura degli interessi di preammortamento ed ammortamento del mutuo, contributo che, quanto all'ammontare relativo agli interessi di preammortamento, sarà erogato direttamente alla **PARTE MUTUATARIA** all'entrata in ammortamento del mutuo sul conto corrente indicato dalla parte mutuataria stessa, e quanto all'ammontare relativo agli interessi corrispettivi di ammortamento, verrà suddiviso in 48 (quarantotto) quote uguali e costanti, e sarà detratto dagli importi delle mensilità di ammortamento; detto mutuo è garantito, oltre che dalla presente fideiussione personale solidale, anche da fideiussione a garanzia dell'80% del mutuo rilasciata dal Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del relativo Regolamento.

- che il sottoscritto ha preso atto e ha piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità di cui al citato contratto di mutuo ed all'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto [xxx] dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA** nei confronti di codesto **ISTITUTO FINANZIATORE** sino alla concorrenza della somma di Euro [xxx] () a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa col contratto di mutuo sopracitato.

La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1) Garantisce, nei limiti dell'importo sopra indicato, tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.

Art. 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del **GARANTE**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale il **GARANTE** si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3) Le obbligazioni assunte dal **GARANTE** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.

Art. 4) Il **GARANTE** non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

Art. 5) Il **GARANTE** rimane obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, nei limiti dell'importo garantito, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente art. 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il **GARANTE** e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, il garante è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del

contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al GARANTE e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della PARTE MUTUATARIA sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

Art. 6) Il GARANTE rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'ISTITUTO FINANZIATORE, obbligandosi quindi ad effettuare i pagamenti di cui al precedente art. 5 anche in presenza di opposizioni esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.

Art. 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MUTUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

Art. 8) Il GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'ISTITUTO FINANZIATORE e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.

Art. 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE nell'interesse della PARTE MUTUATARIA a garanzia del finanziamento citato in premessa.

Quando vi siano più fideiussori, ciascuno di essi risponde, nei limiti dell'importo garantito, per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovrebbero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale delle stesse.

Art. 10) L'ISTITUTO FINANZIATORE è tenuto, a richiesta del GARANTE, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del GARANTE del consenso scritto della PARTE MUTUATARIA, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Il GARANTE avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della PARTE MUTUATARIA ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'ISTITUTO FINANZIATORE.

Art. 11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, sempre nei limiti dell'importo garantito.

Art. 12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del GARANTE, anche nel caso in cui l'ISTITUTO FINANZIATORE avesse acconsentito, a suo giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al GARANTE stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

Art. 13) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica sarà effettuata dall'ISTITUTO FINANZIATORE al GARANTE con pieno effetto all'indirizzo di residenza da questi indicato in comparsa nella presente fideiussione.

Art. 14) Sono ad esclusivo carico del GARANTE tutte le spese per l'eventuale registrazione della presente fideiussione ed ogni altro onere ad essa inerente o conseguente, ferme comunque le agevolazioni di cui all'art. 15 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente atto rientra nel regime tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni, essendo atto di garanzia inerente al contratto di mutuo citato in premessa, per il quale è stata già assolta l'imposta sostitutiva dovuta.

IL GARANTE - FIRMA DIGITALE

Il sottoscritto [xxx] dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:

art. 5 - 1° comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);

art. 6 (rinuncia ed eccezioni);

art. 7 (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.)

art. 8 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);

art. 9 - 2° comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)

art. 12 (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento)

art. 15 (deroga alla competenza giudiziaria).

IL GARANTE - FIRMA DIGITALE

Per ricevuta
(firmato digitalmente con apposizione di marca temporale)
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO